Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE, INCENDIO/FURTO/RAPINA e KASKO AUTOVEICOLI di proprietà e/o in uso al CONTRAENTE

Napoli Servizi S.p.A.

Via G.Porzio

Centro Direzionale Isola B 5

80143 Napoli

Codice Fiscale o P.IVA 0757709063

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RC AUTO - CORPI VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO - FURTO/RAPINA - KASKO)

Viras International Insurance Broker S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centro Direzionale Isola A 2 – 80143 Napoli Tel. +39 081 9710611 Fax +39 081 9710612 info@gruppoviras.com www.gruppoviras.com

			_		
_ P	ΛГ	ЭΤ		10	

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

ASSICURAZIONE II Contratto di assicurazione

POLIZZA II Documento che prova l'assicurazione

CONTRAENTE L'Amministrazione che stipula l'assicurazione

ASSICURATO

Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

SOCIETA' / ASSICURATORI COMPAGNIA/ IMPRESA

FRANCHIGIA

L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione.

La Viras International Insurance Broker S.p.A., in qualità Broker di Assicurazione, di cui all'art. 109 comma 2 lettera B) del D.Lgs 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), del Contraente, che opera in base all'art. 120, comma 2 lett. a) del su indicato decreto

cui è affidata la gestione e l'esecuzione del contratto.

PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società

RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro;

SINISTRO II verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

SINISTRO RISERVATO

Sinistro per il quale la Società ha apposto in bilancio una riserva corrispondente alle somme che, secondo una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, prevede di dover corrispondere a terzi titoli di risarcimento del danno

Sinistro riservato ai sensi della precedente definizione per il quale la Società, non avendo effettuato alcun pagamento, ha successivamente eliminato la appostazione a riserva

INDENNIZZO/INDENNITA'

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro

COSE Sia gli oggetti materiali sia gli animali

L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato.

L'importo eventualmente previsto dalle norme contrattuali e che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto.

LIMITE	DI INDENNIZZO)
LIMITE	DI RISARCIMEI	OTV

La somma massima dovuta dalla Società

DANNO CORPORALE

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale

DANNI MATERIALI

Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa

MASSIMALE per SINISTRO

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà

PERIODO di ASSICURAZIONE

Il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza contratto

LEGGE

Il D.Lgs 209/2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni ed integrazioni;

REGOLAMENTO

Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni;

TARIFFA

La Tariffa dell'Impresa in vigore al momento della stipulazione del presente capitolato speciale.

DEGRADO

Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo:

VEICOLO

Qualsiasi autoveicolo, motoveicolo, motociclo e ciclomotore destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonchè i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice

ACCESSORIO

Dotazione di serie e non, rientrante nel novero degli optionals;

DOTAZIONE SPECIALE

Dotazione di strumenti particolari stabilmente fissati al veicolo rientranti nel valore assicurato;

OPTIONAL

L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;

CONCILIAZIONE

La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D.Lgs. 4/03/2010 n° 28 e ss.mm.ii.)

MEDIAZIONE

L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.Lgs. 4/03/2010 n° 28 e ss.mm.ii.)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi degli Assicuratori saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.

Le Parti prendono atto ed accettano che il Contraente, per ragioni di natura formale, amministrativa e contabile, necessita di ricevere gli originali dei documenti assicurativi per poter effettuare il relativo pagamento.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare i pagamenti nei termini temporali previsti, esclusivamente se, in quel momento, sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non limitativo: verifiche fiscali, contributive ecc.), e che, in caso contrario, l'eventuale tardivo pagamento non costituisce motivo di sospensione e/o decadenza della copertura assicurativa.

1 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO

La presente assicurazione ha effetto e copertura automaticamente dalle ore 24 del giorno 28/02/2013 e scadenza alle ore 24 del 28/02/2016. Il premio verrà corrisposto in rate annuali scadenti rispettivamente il 28/02 di ogni anno.

Alla scadenza del 28/02/2016, la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di prorogare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

Nel rispetto dell'Art. 172 del Codice delle Assicurazioni e nell'interesse del Contraente/Assicurato si conviene tra le Parti che è facoltà di entrambe le Parti disdire il presente contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso:

- di centoventi giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R, per gli Assicuratori;
- di quindici giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R, per il Contraente/Assicurato;

E' facoltà del Contraente, entro i 15 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. Gli Assicuratori si impegnano ad accettare tale richiesta per un periodo di 120 giorni, alle medesime condizioni normativo – economiche in vigore al momento della richiesta del Contraente.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste al successivo Art. REGOLAZIONE PREMIO, successivamente al termine del periodo di proroga.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile la prima rata di premio, come pure le eventuali appendici future, potrà essere pagata entro e non oltre 90 giorni dalla data della relativa decorrenza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno dell'effettivo pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice civile se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 90 giorni dalla data di scadenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

Il premio/tariffa offerta resterà invariata per tutta la durata del contratto, ferme restando le regolazioni premio (per le inclusioni e/o le esclusioni).

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio, ai fini dell'Art. 1901 del Codice Civile, per il Contraente.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione d'incasso scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori, indipendentemente dall'esistenza o meno di accordi di collaborazione tra il Broker (vedasi Definizione) e gli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari.

L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un'unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 360° per ogni giorno di garanzia.

L'Amministrazione ha altresì il diritto di chiedere ed ottenere un diverso frazionamento, con gli eventuali costi aggiuntivi comunicati dagli Assicuratori.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto, in tempo utile alla copertura, al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre 15 gg successivi a tale comunicazione.

2 COPERTURA A LIBRO MATRICOLA - REGOLAZIONE PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) come appartenenti al Contraente, o diversamente nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai premi ed alla tariffa offerta in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le richieste di esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o consegna in conto vendita o furto o distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione o esportazione definitiva all'estero di essi, dovranno essere accompagnate dalla documentazione comprovante l'esclusione e dai relativi certificati, contrassegni e carte verdi ovvero denuncia di smarrimento degli stessi. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 dal giorno risultante dalla comunicazione scritta con cui sono state notificate o, comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

È ammesso beneficiare dell'eventuale classe di merito maturata dal veicolo escluso, nel caso in cui la tipologia del veicolo incluso sia la medesima di quello escluso e, semprechè, l'inclusione e l'esclusione siano contestuali e venga mantenuta la stessa forma tariffaria del veicolo escluso, in tal caso la società considererà le predette operazioni come sostituzioni.

Qualora il Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

E' altresì ammesso, sempre che sia contemplato nelle Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia aggiudicataria, sospendere uno o più veicoli con le modalità previste dalle condizioni stesse.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

L'appendice di regolazione del premio deve essere emessa, dalla Società, per ogni periodo di assicurazione, entro 60 giorni dal termine del periodo stesso.

In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte del premio imponibile riscosso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 90° giorno dalla data di emissione del relativo documento, che contestualmente deve essere trasmesso a mezzo fax, in mancanza i termini decorreranno da tale data.

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio, ai fini dell'Art. 1901 del Codice Civile, per il Contraente.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto, in tempo utile alla copertura, al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre 15 gg successivi a tale comunicazione.

Le operazioni di inclusione/esclusione saranno effettuate utilizzando il modulo presente nel CSA.

3 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Società Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

4 GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le proroghe e/o le appendici, anche di regolazione del premio che:

- la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker (vedasi Definizione);
- agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa, parimenti ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori;
- tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax o altro mezzo ritenuto idoneo;
- la remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla propria rete di vendita, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.

5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 Codice Civile).

6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

7 VARIAZIONI NORMATIVE

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibili, totalmente od anche parzialmente, il presente contratto con le stesse, le Parti concordano

sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.

8 VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all'urgenza, comunicherà l'eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.

9 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

10 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

11 FORO COMPETENTE

Foro competente, per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza, si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente.

11 bis TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il Codice Unico del Progetto (CUP).

Il mancato assolvimento degli obblighi previsto dall'art. 3 della Legge nº 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3 comma 9 bis della Legge .

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.) riguardano la Società e la cd "filiera" delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria

13 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i territori degli Stati della Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, Repubblica di Cipro, Principato di Monaco, Liechtenstein, della Slovenia, della Croazia, dell'Ungheria e della Confederazione Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde, rilasciata gratuitamente per ogni veicolo per cui sia consentito, è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

15 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1) In caso di sinistro RCA il Contraente deve:

- darne avviso al Broker entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio preposto, specificando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento;
- b) far seguire, non appena possibile, gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 del C.C, di quanto pagato (art. 144 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto Modulo Blu) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale e n° di Patente del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente punto, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

2) In caso di sinistro Incendio/Furto/Rapina e Kasko, il Contraente/Assicurato deve:

- a) darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio preposto (Art. 1913 CODICE CIVILE);
- b) deve specificare in tale denuncia la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze e dell'entità, almeno approssimativa del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
- c) in caso di danno totale a seguito di Incendio, presentare la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale deve presentare le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite;
- d) in caso di perdita totale del veicolo, a seguito di Furto /Rapina, deve presentare la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale deve presentare le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata alle Autorità competenti.

La Società si riserva di far eseguire la perizia dell'autoveicolo danneggiato. La perizia eseguita da incaricato della Società entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'Assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telefax. E' data inoltre facoltà all'Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina; l'Assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della Società.

16 LIQUIDAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI

In caso di sinistro Incendio/Furto/Rapina la liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti. In caso di disaccordo sulla determinazione del danno le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare l'accertamento sulla causa del danno, la stima e la valutazione tecnica di esso a due periti, nominati uno per ciascuna parte. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Le parti rinunciano ad avvalersi degli Artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

17 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro Incendio/Furto/Rapina e Kasko l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del mezzo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del mezzo prima del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Sono comunque escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.

Sono compresi gli optionals, gli accessori e le dotazioni speciali che risultino stabilmente installati sugli autoveicoli, semprechè il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

In caso di perdita totale dell'autoveicolo o di danno parziale avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tener conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa IVA, sia pari al prezzo di acquisto dell'autovettura risultante dalla relativa fattura. In caso di perdita totale o danno parziale dell'autovettura avvenuta oltre i 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società rimborserà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di sinistro il valore assicurato s'intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Su richiesta del Contraente e previo consenso della Società, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante alla Società stessa.

Sia in caso di danno totale che parziale la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione, sul danno risarcibile, dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

18 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro Incendio/Furto/Rapina, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato potrà provvedere a riparazione solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari a di 8 giorni lavorativi, dalla comunicazione di sinistro, anche senza aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

19 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

In caso di sinistro Incendio/Furto/Rapina se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni

eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

L'assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

20 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha, altresì, facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società, su segnalazione del Contraente e del Broker e di comune accordo con gli stessi, si impegna a creare una rosa di Legali, Tecnici e/o Periti, a cui la Stessa affiderà, di volta in volta e con rotazione equa tra i soggetti, la gestione delle vertenze di danno e/o la composizione di una controversia (cd. Conciliazione).

La Società non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

In nessun caso saranno applicabili franchigie e/o scoperti per i costi relativi alla difesa dell'Assicurato.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

21 | FRANCHIGIA FISSA (OPZIONALE) – GESTIONE E RECUPERO

La presente copertura potrà prevedere l'applicazione, esclusivamente per la RC Auto, di una franchigia fissa per ogni sinistro, nella misura eventualmente stabilita, dagli Assicuratori, nella scheda di offerta.

Si conviene tra le Parti che tale franchigia:

- non è cumulabile alle altre franchigie eventualmente previste per specifiche garanzie/estensioni relative alla RC Auto, in tal caso, infatti, verrà applicata solamente la più elevata;
- non può essere opposta a terzi, che saranno, pertanto, integralmente risarciti nei limiti previsti dagli Assicuratori;
- resterà, pertanto, a carico del Contraente, che provvederà dietro ricevimento del documento previsto al successivo Art. 22, a corrispondere agli Assicuratori i relativi importi con le modalità e nei termini previsti all'Art. 1

22 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri da risarcimento diretto attivi;
- sinistri da risarcimento diretto passivi;
- sinistri extra risarcimento diretto.

Per ciascuna tipologia di sinistro dovrà essere indicato:

- il denunciato:
- il riservato (con indicazione a "cose" ed a "persone");
- il liquidato (con indicazione a "cose" ed a "persone") e dell'eventuale franchigia da recuperare;
- sinistri posti "senza seguito".

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, possibilmente, al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche a contratto scaduto ed entro 30 giorni.

SEZIONE I – Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli indicati nel contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

MASSIMALI ASSICURATI (che non potranno essere inferiori ai minimi di legge previsti:)

Responsabilità Civile Autoveicoli

II/I Massimale/i sarà/saranno valido/i per tutti i veicoli.

ESCLUSIONI RC AUTO

L'ASSICURAZIONE NON È' OPERANTE:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'Art. 63 del DPR 15 giugno 1959, n. 393:
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizione vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 comma 2 della legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma, ad eccezione delle deroghe / estensioni che seguono.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

23 BONUS / MALUS

- 1 La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti all'Art. 25 che si articola in classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livello di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo le tabelle di cui all'Allegato 2 modificato ed integrato dal Provvedimento ISVAP dell'8 febbraio 2008, nonché alle tabelle della Compagnia da allegare all'offerta.
- 2 All'atto della stipulazione del contratto viene assegnata la classe di merito di Conversione Universale 14 se.
 - a il veicolo è immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - b il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
 - c a seguito di cessione del contratto;

- d il veicolo sia già stato assicurato all'estero, a meno che il Contraente consegni dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 3 Per la copertura assicurativa relativa a veicoli di cui al punto 2, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo Certificato Di Proprietà (in mancanza documento equivalente temporaneo rilasciato da agenzia autorizzata o dal PRA) ovvero l'appendice di cessione del contratto.
- 4 All'atto della stipulazione del contratto viene assegnata la classe di merito di Conversione Universale 18 se:
 - a non viene consegnato quanto previsto al precedente punto 3;
 - b non viene consegnata l'attestazione sullo stato di rischio, ferma restando la possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'attestazione verrà presentata;
 - c l'attestazione sullo stato di rischio risulti scaduta da più di 60 mesi.
- 5 All'atto della stipulazione del contratto viene assegnata la classe di merito di Conversione Universale risultante dall'attestazione sullo stato di rischio del precedente Assicuratore anche se l'attestazione sullo stato di rischio risulti scaduta da più di 12 mesi, a condizione che il Contraente / Assicurato rilasci una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che attesti di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualità assicurativa, in mancanza si applica quanto previsto al punto 4;
- 6 La disposizione di cui al quarto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione;
- 7 L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente, ai sensi del 4 comma lettera b, sarà rimborsata dalla Società entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio di regolazione.
- 8 Per le annualità successive e per gli altri casi qui non contemplati si applica quanto previsto dalla normativa vigente in tema di regole evolutive e classi di merito.

E' facoltà del Contraente evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri od anche per un singolo sinistro, avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione o di furto totale del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto, fermo restando quanto stabilito dal precedente punto 3.

Per i veicoli diversi dalle autovetture e dalle auto ad uso promiscuo, gli Assicuratori aggiudicatari potranno adottare la forma tariffaria prevista dalle proprie CGA. Ferma restando l'adozione delle classi di merito di CU previste dal vigente regolamento ISVAP e smi.

24 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome denominazione o ragione sociale del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio:
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

25 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui al precedente Art. 23) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

26 | SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società provvederà con impegno del Contraente alla restituzione di quelli sostituiti; in caso di smarrimento occorre la denuncia originale presentata all'Autorità competente.

27 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza, poiché è operante quanto previsto dall'Art. 283 comma 1 lettera d) del D.Lgs 209/05.

In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

28 RIMORCHI

La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché, sempre qualora il rimorchio sia staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

29 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

30 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

31 RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società garantisce l'Assicurato e il Conducente per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato, per la Responsabilità Civile derivante ai Trasportati, rinunciando alla relativa rivalsa, per danni cagionati a Terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di circolazione dello stesso.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia RCA prestata dalla Società;
- per i danni cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato od i Trasportati abbiano in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- se i Terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali ai sensi del D.Lgs 209/05 nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

32 AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo *Esclusioni* della presente sezione (1) la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti:

a) del Contraente:

- se il Conducente non è abilitato alla quida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) del Contraente e del Conducente:

 quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

SEZIONE II - Incendio/Furto e Rapina / Kasko

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) INCENDIO

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio della benzina, nafta, gas, metano, contenuti nell'automezzo assicurato e destinati al funzionamento del motore, può occasionare all'automezzo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

b) FURTO E RAPINA

La Società assicura il veicolo completo di accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione forniti dalla casa costruttrice, apparecchi radio, condizionatori d'aria e dotazioni speciali, purché saldamente fissati sul veicolo medesimo, contro i danni del furto totale, parziale e della rapina, ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione.

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti cagionati al veicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumato o tentato.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede della Società, entro 15 giorni dalla data della liquidazione, semprechè l'Assicurato abbia prodotto copia della *denuncia di sinistro* presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, abbia fatto pervenire alla Società, *la scheda di perdita di possesso* e *l'estratto cronologico generale* rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere *il certificato di chiusa istruttoria*.

 c) KASKO – (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo, salvo quanto disposto nella scheda di offerta)

La Società si riserva il diritto di non concedere tale copertura nel caso in cui la data di prima immatricolazione al PRA di detti veicoli sia antecedente a cinque anni rispetto alla data della richiesta di copertura.

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dei valori indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli del Contraente, in conseguenza di:

- · collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;

DELIMITAZIONI KASKO

Non sono comunque risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a furto e rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che questo ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

ESCLUSIONI INCENDIO, FURTO, RAPINA VEICOLI

La Società non risponde dei danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- da dolo o colpa grave dell'Assicurato, valida anche per la Kasko;
- da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro ed in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- i danni manifestatisi negli impianti elettrici per effetto dei fenomeni elettrici comunque occasionati; ove però si verificasse incendio che si estendesse oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il danno risentito dalle altre parti del veicolo ed anche da quella degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO E RAPINA / KASKO

33 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

Premesso che il valore da assicurare dovrà essere indicato dal proprietario del veicolo e che l'aggiornamento del valore commerciale è sempre a proprio carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, la quale può far conoscere la propria decisione di persona o per iscritto, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente sulla base del tasso riportato in polizza e calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le Società il cui programma di gestione polizze prevede tale aggiornamento automaticamente, esso potrà essere effettuato senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, purché corrisponda al valore di mercato risultante dalla media aritmetica tra *Eurotax giallo* ed *Eurotax blu* od altre riviste similari, calcolato al momento del rinnovo contrattuale e semprechè il Contraente entro 60 giorni dalla scadenza non abbia effettuato diversa comunicazione.

34 CRISTALLI (valida solo per i veicoli assicurati per la garanzia Incendio)

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore, specchietti retrovisori, vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili, materiale trasparente del tettuccio apribile) conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura. Questa garanzia copre esclusivamente nei limiti per essa specificati, solo gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

35 PERDITA DELLE CHIAVI (valida solo per i veicoli assicurati per la garanzia Furto)

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio/sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

36 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE (sempre operante)

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione o quelle relative al passaggio di proprietà, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.

37 RICORSO TERZI DA INCENDIO (valida solo per i veicoli assicurati per la garanzia Incendio)

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo non in circolazione ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005, successive modificazioni e integrazioni, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

DANNI MATERIALI DA EVENTI SOCIOPOLITICI (valida esclusivamente per i veicoli immatricolati da non più di cinque anni) (valida solo per i veicoli assicurati per la garanzia Incendio)

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia vistata (in originale) dall'Autorità stessa.

La garanzia per i danni diversi da quelli di incendio viene prestata con lo scoperto indicato nella tabella Scoperti, restando tale scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato stesso senza che Egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, assicurarli presso altra Società.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

39 EVENTI NATURALI (valida esclusivamente per i veicoli immatricolati da non più di cinque anni) (valida solo per i veicoli assicurati per la garanzia Incendio)

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

• Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non:

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- Eruzioni vulcaniche anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- Terremoto intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a
 cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e
 diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi
 all'aperto, provocati da terremoto;
- Frane, smottamenti del terreno, caduta di neve o di ghiaccio, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi;
- Inondazioni, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

40 DANNI ALLA TAPPEZZERIA IN CASO DI SOCCORSO A VITTIME DELLA STRADA (valida solo per i veicoli assicurati per la garanzia Incendio)

La Società assicura il rimborso, delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al Pronto Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali.

41 DANNI DA SCASSO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo) (valida solo per i veicoli assicurati per la garanzia Furto)

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto. Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

42 FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo) (valida solo per i veicoli assicurati per la garanzia Furto)

La Società in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, risarcisce i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei benefici

dell'assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l'importo pari al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell'indennizzo per il furto del veicolo.

43 GARANZIA CONTRASSEGNO (valida solo per i veicoli assicurati per la garanzia Furto)

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società corrisponderà al Contraente che abbia presentato il certificato dell'annotazione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) della perdita del possesso, un indennizzo pari *al rateo di premio netto* relativo alla Responsabilità Civile, per il periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata.

Qualora il veicolo venga recuperato in data anteriore a quella indicata quale scadenza, nel relativo certificato/contrassegno di assicurazione, e il Contraente risulti ancora proprietario del mezzo (in quanto non risultano ancora concluse le procedure relative alla liquidazione del danno a seguito di *Furto*) l'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente dalla data del furto e quella di ritrovamento.

TRASPORTO IN AMBULANZA (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo) (sempre operante)

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del guidatore e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

SPESE DI NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo) (valida solo per i veicoli assicurati per la garanzia Incendio)

In caso di sinistro da incendio o furto parziale conseguente a furto totale, risarcibile ai sensi di polizza, la Società rimborserà all'assicurato l'indennità fino alla somma indicata nella tabella Limiti di Indennizzo, quale indennizzo delle spese documentate, sostenute per il noleggio di un'autovettura, di caratteristiche similari, per il periodo corrispondente al tempo tecnico necessario alle riparazioni del veicolo.

46 TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di incendio e/o furto o incidente, la Società rimborsa fino alla concorrenza degli importi sottoindicati, le spese sostenute per il recupero dello stesso per:

- a) traino ad una locale officina di riparazioni;
- b) trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco.

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco.

47 DISSEQUESTRO DEL VEICOLO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo) (sempre operante)

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro.

48 SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo) (valida solo per i veicoli assicurati per la garanzia Furto)

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

49 RIMPATRIO VEICOLO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo) (sempre operante)

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale o incendio.

Sono compresi in garanzia i danni arrecati al veicolo assicurato e perpetrati al fine di asportare oggetti non assicurati.

50 ASSISTENZA RITIRO PATENTE

La Società corrisponderà al Contraente una diaria giornaliera, pari all'importo indicato nella scheda "Scoperti – Franchigie – Limiti d'indennizzo", per i danni subiti dallo stesso a seguito dell'adozione delle misure di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso il Contraente, per i quali la guida dei veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui tali soggetti sono adibiti.

Nessuna diaria sarà, pertanto, corrisposta direttamente a tali soggetti.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di

approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione: DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO Art. 1 Art. 2 COPERTURA A LIBRO MATRICOLA - REGOLAZIONE PREMIO GESTIONE DELLA POLIZZA - CLAUSOLA BROKER - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Art. 4 Art. 7 VARIAZIONI NORMATIVE Art. 8 VARIAZIONE DEL CONTRAENTE Art. 11 FORO COMPETENTE Art. 11 bis TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Art. 13 ESTENSIONE TERRITORIALE FRANCHIGIA FISSA – GESTIONE E RECUPERO Art. 21 Art. 22 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO **ESCLUSIONI RC AUTO** DELIMITAZIONI KASKO ESCLUSIONI INCENDIO, FURTO, RAPINA VEICOLI IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

Ai sensi del D.Lgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e degli Assicuratori.

SCOPERTI – FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
OGNI EVENTO (RC AUTO)	Come da offerta dell'aggiudicatario	Limiti previsti dal contratto
CRISTALLI	Fr. Euro 150,00	Euro 1.500,00 per anno per gli autobus; Euro 1.000,00 per anno per tutti gli altri veicoli;
PERDITA CHIAVI		Euro 500,00 per evento
RICORSO TERZI DA INCENDIO		Euro 250.000,00 per anno
DANNI MATERIALI DA EVENTI SOCIOPOLITICI	Sc. 10% con il minimo di Euro 750,00 per Autobus Sc. 10% con il minimo di Euro 500,00 per Autocarri, rimorchi, veicoli speciali, carrelli, macchine operatrici Sc. 10% con il minimo di Euro 250,00 per Autovetture, motocarri e tutti i veicoli non elencati in precedenza	Euro 51.000,00 per anno assicurativo
EVENTI NATURALI	Sc. 10% con il minimo di Euro 750,00 per Autobus Sc. 10% con il minimo di Euro 500,00 per Autocarri, rimorchi, veicoli speciali, carrelli, macchine operatrici Sc. 10% con il minimo di Euro 250,00 per Autovetture, motocarri e tutti i veicoli non elencati in precedenza	Euro 51.000,00 per anno assicurativo
DANNI ALLA TAPPEZZERIA PER SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA		Euro 258,00 per evento
TRASPORTO IN AMBULANZA		Euro 154,00 per evento
NOLEGGIO AUTOVETTURE		Euro 25,00 al giorno per un massimo di 15 giorni
ASSISTENZA RITIRO PATENTE		Euro 25,00 al giorno per un massimo di 180 giorni

TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO		Euro 128,00 locale officina Euro 258,00 luogo di residenza
PARCHEGGIO E/O CUSTODIA VEICOLO		Euro 25,00 al giorno Euro 516,00 per anno assicurativo
RIMPATRIO VEICOLO		Euro 258,00 per evento
FURTO (anche parziale) per autovetture	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 258,00	
FURTO (anche parziale) per tutti gli altri veicoli	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 154,00	
Eventi socio – politici	Sc. 10% con il minimo di Euro 750,00 per Autobus Sc. 10% con il minimo di Euro 500,00 per Autocarri, rimorchi, veicoli speciali, carrelli, macchine operatrici Sc. 10% con il minimo di Euro 250,00 per Autovetture, motocarri e tutti i veicoli non elencati in precedenza	
KASKO	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 258,00	
IL CONTRAENTE	S. 2010 200,00	LA SOCIETA'

MODULO DI RICHIESTA INCLUSIONE / ESCLUSIONE

Spettabile Viras International Insurance Broker S.p.A. Direzione di Napoli Centro Direzionale Isola A 2 80143 Napoli Tel. 081/9710611 Fax 081/9710612 Polizza RCA Libro Matricola Nº ... Oggetto: Compagnia: Scadenza: Con la presente, Vi chiediamo di: Includere il seguente veicolo nella polizza in oggetto indicata Tipo: Marca: Modello: Targa: Scadenza polizza precedente: Con il seguente Massimale RC Auto €......00 □ Incendio Kasko - Per un valore di € Commerciale (solo per autovetture) Vincolo a favore di: Scadenza vincolo: Escludere il seguente veicolo dalla polizza in oggetto indicata Applicazione n° Vi rimettiamo in allegato alla presente copia ☐ Del libretto di circolazione del veicolo da includere: ☐ Della trascrizione al PRA in nostro favore del veicolo da includere: ☐ Dell'attestato di rischio del veicolo da includere; ☐ Dell'atto di demolizione del veicolo da escludere: ☐ Dell'atto di vendita del veicolo da escludere; ☐ Altro Essendo entrambi i veicoli uguali per tipologia ed essendo effettuate contemporaneamente tali operazioni (inclusione ed esclusione) il veicolo incluso prende i benefici tariffari di quello escluso, ai sensi delle CGA. Sospendere il seguente veicolo, sempre che tale facoltà sia contemplata dalle CGA della Compagnia aggiudicataria secondo le modalità previste (cfr. Art. 2 CSA – COPERTURA A LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE PREMIO): Applicazione nº Targa: Precisiamo che gli originali dei documenti a Voi dovuti ☐ sono già disponibili presso la nostra sede ☐ Vi sono stati inviati a mezzo posta ☐ Vi saranno inviati a mezzo posta. Nell'attesa di ricevere (anticipata a mezzo fax) copia di quanto richiesto e degli originali, nel più breve

tempo possibile, porgiamo distinti saluti.